



Bando “Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese”

*Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022) 7270 final*

*Azione I.1ii.2 Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale
Azione I.1iii.1 Supporto alla competitività
e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale*



Sommario

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE
 - 1.1. Introduzione generale
 - 1.2. Obiettivi
 - 1.3. Agevolazione prevista
 - 1.4. Dotazione finanziaria
 - 1.5. Soggetto gestore dello Strumento finanziario
2. CONTENUTI
 - 2.1. Destinatari finali e requisiti di partecipazione
 - 2.2. Tipologie di investimenti ammissibili
 - 2.3. Dimensione del progetto:
 - 2.4. Rispetto del principio del DNSH
 - 2.5. Immunizzazione dagli effetti del clima
 - 2.6. Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)
 - 2.7. Condizioni specifiche di ammissibilità degli investimenti
 - 2.8. Durata del progetto
 - 2.9. Effetto di incentivazione
 - 2.10. Spese ammissibili
 - 2.11. Spese non ammissibili
 - 2.12. Tipologia di agevolazione – Premialità –
Maggiorazione Area 107.3.c e intensità di aiuto
 - 2.12.1. Tipologia di agevolazione
 - 2.12.2. Premialità
 - 2.12.3. Intervento realizzato in area 107.3.c della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale
 - 2.12.4. Intensità di aiuto
 - 2.13. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
3. PROCEDURE
 - 3.1. Come presentare la domanda
 - 3.2. Come viene valutata la domanda
 - 3.3. Come vengono concesse ed erogate le agevolazioni
 - 3.4. Come rendicontare le spese
 - 3.5. Modifiche in corso ai progetti
 - 3.5.1. Proroghe
 - 3.5.2. Variazioni tecniche ed economiche
 - 3.5.3. Variazioni beneficiari e subentri
 - 3.6. Termini del procedimento
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO
5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE
 - 5.1. Obblighi dei destinatari finali
 - 5.1.1. Obblighi specifici relativi al progetto
 - 5.1.2. Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile
 - 5.2. Revoca dell'agevolazione
 - 5.2.1. Effetti della revoca
 - 5.3. Sanzioni amministrative
 - 5.4. Rinuncia all'agevolazione

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Elenco ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 – Attività ed interventi esclusi

Allegato 5 – Tipologie di investimenti ammissibili

Allegato 6 – Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 7 – Schema di Relazione Tecnico Economica

Allegato 8 – Immunizzazione dagli effetti del clima

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente Bando, come previsto dalla scheda di misura approvata con D.G.R. n. 32-6637, intende sostenere programmi organici di investimento attuati da piccole medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione, che consistano in progetti organici di digitalizzazione o di efficientamento produttivo, finalizzati a:

- realizzare prodotti maggiormente sostenibili;
- rendere il processo più efficiente anche dal punto di vista ambientale (ad esempio per quanto riguarda l'uso dell'acqua e materie prime);
- elevare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro al di sopra degli standard obbligatori.

I progetti approvati a valere sul Bando saranno cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo di Policy 1 "un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)" - "PRIORITA' I RSI, competitività e transizione digitale".

Il Bando è redatto in conformità con le prescrizioni contenute nell'art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante "Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione" ed in particolare in coerenza con:

- la Strategia digitale europea;
- la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI;
- le indicazioni contenute nel Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale della Commissione europea, con la Strategia Nazionale per l'intelligenza artificiale e con il Piano Coordinato europeo per l'intelligenza artificiale;
- il Piano Nazionale Imprese 4.0.

Il bando non fornisce sostegno ad interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il bando non prevede, infine, interventi che possano rientrare in procedure di infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni ex art. 258 TFUE.

1.2 Obiettivi

Il Bando prevede l'attivazione delle seguenti due Azioni del PR FESR 2021-2027:

- *Azione I.1ii.2 Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale*, che sostiene la transizione digitale nelle imprese, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche settoriali e dimensionali del tessuto produttivo regionale, anche tramite il sostegno per l'adozione di pratiche e tecnologie digitali avanzate.
- *Azione I.1iii.1. Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale*, che mira ad accompagnare le imprese sia nell'ambito di interventi, più strettamente connessi alla promozione dell'economia verde e circolare (anche in ottica di riduzione degli impatti ambientali), sia in interventi e misure più orientate alla promozione della competitività e dinamicità dell'economia regionale tramite il sostegno agli investimenti in beni e servizi, l'accompagnamento dei processi innovativi, di diversificazione e di riorganizzazione.

Nell'ambito delle due Azioni sopra citate, il Bando contempla le seguenti due linee di intervento:

- **Linea a) Digitalizzazione delle imprese**, realizzata nel quadro dell'*Azione I.1ii.2*, con l'obiettivo di supportare la diffusione delle tecnologie digitali nelle imprese piemontesi, sia in funzione dei vantaggi - in termini di maggiore competitività e resilienza - che il tessuto imprenditoriale può conseguire grazie alla digitalizzazione, sia in funzione del contributo che tali tecnologie possono apportare alla transizione verso un modello di sostenibilità ambientale;
- **Linea b) Efficientamento produttivo delle imprese**, realizzata nell'ambito dell'*Azione I.1iii.1*, con l'obiettivo di accompagnare le imprese piemontesi nella realizzazione di interventi in grado di migliorarne la competitività e la sostenibilità, che consistano in investimenti in beni e servizi finalizzati ad introdurre o sviluppare processi innovativi relativi ad esempio alla diversificazione produttiva, all'introduzione di nuovi modelli organizzativi o di distribuzione, al miglioramento del livello della sicurezza sul lavoro al di sopra degli standard obbligatori; o nella realizzazione di interventi specificamente finalizzati a dare attuazione al paradigma dell'economia verde e circolare.

La presente misura contribuisce al conseguimento dei target degli indicatori, di output e di risultato, relativi agli obiettivi specifici del PR FESR 2021/2027 di cui sopra, di seguito riportati.

Indicatori di output

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS ii)	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
OS iii)	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
	RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS ii) e OS iii)	RRCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

Con riferimento agli indicatori di *monitoraggio ambientale* il presente bando contribuisce ai seguenti indicatori:

Azione	Indicatori (nome esteso)
I.1ii.2	Organizzazione beneficiaria di un sostegno/sovvenzione
	Numero di soluzioni digitali adottate nella gestione dei processi aziendali

I.1iii.1	Numero di progetti finanziati riguardanti economia circolare e impiego di materiali riciclati come materie prime
	Numero di imprese beneficiarie

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione, che assume la forma di strumento finanziario combinato con sovvenzione ex art. 58, par. 5, Regolamento (UE) n. 2021/1060, può coprire fino al 100% dei costi ammissibili, ed è costituita:

- per le PMI¹: da una quota di finanziamento, per il 70% a tasso zero a valere su fondi del PR FESR 2021/2027 e per il 30% su fondi bancari, ed una quota di contributo a fondo perduto;
- per le piccole imprese a media capitalizzazione e per le imprese a media capitalizzazione² (da qui "imprese a media capitalizzazione"): esclusivamente da un finanziamento, per il 70% a tasso zero a valere su fondi del PR FESR 2021/2027 e per il 30% su fondi bancari.

Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa e delle eventuali maggiorazioni si rimanda al successivo par. 2.12.4.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla presente misura per entrambe le Azioni/Linee di intervento ammonta a € 80.000.000,00³ così suddivisa:

- Azione I.1ii.2 - Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale/Linea a): dotazione finanziaria pari a € 50.000.000,00;
- Azione I.1iii.1. - Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale/Linea b): dotazione finanziaria pari a € 30.000.000,00.

Le agevolazioni vengono concesse sulla base degli artt. 14, 17 e 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 (da ora in poi Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel caso in cui l'ESL del finanziamento eccedesse l'intensità di aiuto massima applicabile in corrispondenza dello specifico intervento e della dimensione d'impresa, sarà possibile in alternativa avvalersi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", previa verifica della disponibilità dell'apposito *plafond* del destinatario finale e fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.

1.5 Soggetto gestore dello Strumento finanziario

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte s.p.a. (di

¹ Per la definizione di "PMI" si veda l'Allegato 2.

² Per la definizione di "Piccole imprese a media capitalizzazione ed imprese a media capitalizzazione" si veda l'allegato 2.

³ La dotazione complessiva comprende anche i compensi inerenti la gestione dello strumento finanziario che saranno imputati al bilancio del fondo, così come previsto all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

seguito anche "Finpiemonte"), in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento in conformità con l'accordo di finanziamento redatto secondo lo schema di cui alla D.D. n. 41/A19000 del 07/02/2023 e alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

2 CONTENUTI

2.1 Destinatari finali⁴ e requisiti di partecipazione

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando le PMI e le imprese a media capitalizzazione con un processo produttivo attivo, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- **Impresa non in difficoltà:** non siano identificabili come impresa in difficoltà⁵.
- **Iscrizione al Registro imprese e possesso bilanci:** siano iscritte al Registro delle imprese e in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato. Le imprese neocostituite sono ammissibili qualora rispettino i requisiti di cui al presente punto oppure siano costituite a seguito di un'operazione societaria (fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda, ecc.) o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati. In quest'ultimo caso, la verifica sul possesso di bilancio potrà considerare la situazione ante costituzione.
- **Caratteristiche delle sedi di realizzazione del progetto:** le sedi o le unità locali ove verranno realizzati gli interventi devono essere site e operative in Piemonte e risultare attive e produttive⁶. Risultano escluse le sedi o unità locali collocate in spazi di *co-working* o simili, fatti salvi i casi in cui l'impresa possa dimostrare, in fase istruttoria, i requisiti di stabilità, rilevanza e continuità delle attività ivi svolte. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a), del Reg. (UE) n. 651/2014, può richiedere l'agevolazione anche l'impresa che si impegni a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese preliminarmente alla data dell'erogazione del finanziamento; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento.
- **Codice ATECO:** il codice ATECO primario delle sedi o delle unità locali destinatarie dell'intervento non deve risultare escluso in base alle attività economiche e agli interventi esclusi ai sensi dell'Allegato 4 del Bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa.
- **Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. D. Lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere interessate da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. Le imprese non devono, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;

⁴ Di seguito, ai fini del presente Bando, per "Destinatario finale" si intende l'impresa che può ricevere l'agevolazione.

⁵ Per la definizione di "impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2.

⁶ Per la definizione di "Sede attiva e produttiva" si veda l'Allegato 2. A tal proposito Finpiemonte verifica che la sede indicata in domanda sia presente sulla visura camerale scaricata dal Registro delle Imprese della CCIAA.

- **Obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte e/o Regione Piemonte:** le imprese non devono trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento.
- **Trasparenza della proprietà societaria:** le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, le imprese dovranno fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa.
- **Clausola Deggendorf⁷:** le imprese non devono risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf)⁸.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- modulo di domanda e i suoi allegati;
- *database* gestionali.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

2.2 Tipologie di investimenti ammissibili

Linea a) Digitalizzazione delle imprese

Sono ammissibili i progetti di digitalizzazione finalizzati ad incrementare la competitività e la resilienza delle imprese consistenti in:

1. progetti di digitalizzazione – investimenti ad esempio in infrastrutture digitali e *cybersecurity*; sistemi integrati; commercio elettronico, e-business e processi aziendali in rete; tecnologie emergenti;

⁷ Riferimento normativo: art.1 comma 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014.

⁸ L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al sito: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaDeggendorf.jspx>.

2. progetti di digitalizzazione *green* – progetti di digitalizzazione finalizzati all'aumento della protezione ambientale⁹, inclusi gli investimenti per la decarbonizzazione. Per tali progetto è prevista una maggiorazione dell'intensità di aiuto, come indicato al successivo par. 2.12.4.

Le imprese a media capitalizzazione possono presentare domanda esclusivamente per la progettualità di cui al punto 2.

Linea b) Efficientamento produttivo delle imprese

Sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati a migliorare la competitività e la sostenibilità dei processi e dei prodotti/servizi delle imprese consistenti in:

1. progetti di miglioramento della competitività - investimenti finalizzati a diversificazione produttiva e/o di fornitura di servizi; innovazione di prodotto; trasformazione del processo produttivo, anche con il fine di innalzare il livello di sicurezza sul lavoro al di sopra degli standard obbligatori;
2. progetti *green* di miglioramento della competitività - investimenti finalizzati a migliorare la competitività, come definiti al precedente punto 1, unitamente ad obiettivi di incremento della protezione ambientale, inclusi gli investimenti per la decarbonizzazione. Per tali progetti è prevista una maggiorazione dell'intensità di aiuto, come indicato al successivo par. 2.12.4.

Le imprese a media capitalizzazione possono presentare domanda esclusivamente per progettualità di cui al punto 2.

Per entrambe le linee, il destinatario finale può presentare domanda a valere sulla sub-linea "green" nel caso in cui il progetto preveda investimenti finalizzati alla protezione ambientale inclusi gli investimenti per la decarbonizzazione, che - secondo quanto previsto dall'art. 36, par. 2, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- consentano l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario, oltre le norme in vigore dell'Unione¹, a prescindere dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione; oppure

- consentano l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario in mancanza di norme dell'Unione; oppure

- consentano l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che gli investimenti siano attuati e portati a termine almeno 18 mesi prima della entrata in vigore delle norme dell'Unione come previsto dall'art. 36, par. 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Nel caso di progetti finalizzati a ridurre o evitare emissioni dirette, o in particolare ridurre le emissioni di gas a effetto serra, l'agevolazione concessa a valere sul presente Bando non potrà limitarsi a trasferire le emissioni in questione da un settore ad un altro, ma dovrà comportare una riduzione complessiva delle stesse.

I progetti a valere sull'art. 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., non potranno riguardare investimenti in impianti, attrezzature, macchinari che utilizzino combustibile fossile, incluso gas

⁹ Per la definizione di "protezione ambientale" si veda l'Allegato 2

naturale; è tuttavia ammissibile la spesa per l'installazione di componenti aggiuntivi che migliorino il livello di protezione ambientale di impianti, attrezzature, macchinari, nel qual caso l'investimento non dovrà comportare né un aumento della capacità produttiva, né un aumento del consumo di combustibili fossili.

Si rimanda all'allegato 5 per maggiori dettagli sugli interventi ammissibili a titolo esemplificativo non esaustivo.

2.3 Dimensione del progetto:

Fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata, saranno ammissibili progetti aventi le seguenti dimensioni (al netto IVA):

- per le micro e piccole imprese: importo minimo pari a € 50.000;
- per le medie imprese: importo minimo pari a € 100.000;
- per le imprese a media capitalizzazione: importo minimo pari a € 250.000.

L'importo massimo dei costi ammissibili è fissato in € 3.000.000,00.

2.4 Rispetto del principio del DNSH

Con il presente Bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- con riferimento all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici: se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici: se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- con riferimento all'obiettivo dell'uso sostenibile o della protezione delle risorse idriche e marine: se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- con riferimento all'obiettivo dell'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- con riferimento all'obiettivo della prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- con riferimento all'obiettivo della protezione e del ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente Bando, ed in coerenza con quanto previsto nel Rapporto ambientale PR FESR 2021 -2027 in particolare nelle schede di conformità al principio DNSH delle Azioni del PR FESR, si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.

Al riguardo, si ritiene che il **possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF da parte dell'impresa richiedente** comprovi il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali sopra richiamati. Le imprese in possesso di tali certificazioni dovranno pertanto limitarsi ad attestarne il possesso in fase di compilazione della dichiarazione prevista dall'Allegato 7.

Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui al par. 2.10 del presente Bando, si ritiene inoltre che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:

- a) spese per acquisto di veicoli aventi le caratteristiche prescritte dal presente Bando;
- b) spese per la realizzazione di opere murarie di asservimento degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di finanziamento;
- c) spese per acquisiti di software, licenze, brevetti, know how, conoscenze tecniche non brevettate;
- d) spese di progettazione e sviluppo;

Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.

Si ritiene poi che le seguenti tipologie di spesa non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti per il presente Bando, a determinate condizioni:

1. acquisto di beni strumentali (impianti, macchinari e attrezzature, *hardware*), servizi di *cloud computing*, qualora siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili o accompagnati da certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale¹⁰;

¹⁰ In questi casi si ritiene assolto il principio DNSH:

- per i prodotti o servizi, se hanno una certificazione ISO 50600 o certificazione ISO 14001 o 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una ecolabel (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente);

- per i data center, se sono conformi all' European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency o, in alternativa, alle Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency» 2021 (JRC) o aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"; se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione dei motivi per cui la pratica prevista non è applicabile o praticabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;

- per i prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, se presentano una delle seguenti certificazioni:

- BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)";
- BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)";
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);

Se non fossero rispettati i requisiti richiesti rispettivamente ai punti precedenti il fornitore dovrà produrre la conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica; ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti

2. sostituzione o rinnovo di *data center*, *hardware*, piattaforme *e-commerce*, linee produttive qualora sia dimostrabile che l'investimento è in grado di ridurre il consumo energetico precedente;
3. attivazione o sviluppo di soluzioni *e-commerce*, qualora per le consegne della merce si utilizzi una flotta composta almeno per l'80% da mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (come da D.P.C.M. 6 aprile 2022 "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti"), oppure ci si affidi a piattaforme esistenti in possesso di certificazioni ambientali (es: EMAS, ISO 14001, ISO 50001, Ecolabel);
4. acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici, qualora questi siano prodotti in conformità coi criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, o dalle specifiche norme in materia adottate successivamente all'approvazione del presente Bando ed in vigore alla data di acquisto dei pannelli.

In fase di compilazione dell'Allegato 7, i destinatari finali dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista relativamente al rispetto del criterio DNSH indicando il possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale di cui all'elenco sopra riportato (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF) oppure, in assenza delle suddette certificazioni e qualora il progetto preveda spese di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, il rispetto delle specifiche condizioni indicate. Nel caso tali spese non possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche in quanto non rispettano le condizioni indicate, il destinatario finale dovrà dichiarare tale circostanza ed allegare una diagnosi energetica stilata da un tecnico abilitato nonché fornire una relazione sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, impegnandosi ad attuare quanto ivi previsto con riferimento a tali spese.

In ogni caso, è responsabilità del destinatario finale:

- al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente l'Allegato 7 e la dichiarazione sostitutiva ivi prevista;
- conservare ed esibire in caso di controlli *in loco* la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, ecc).

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il rispetto del principio del DNSH costituisce criterio di ammissibilità sostanziale delle operazioni agevolate a valere sul presente Bando, pertanto, **se in sede di controllo in loco il destinatario finale non sarà in grado di attestare il possesso dei requisiti a suo tempo dichiarati o il mantenimento degli impegni assunti, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione concessa.**

2.5 Immunizzazione dagli effetti del clima

L'articolo 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050".

Materie Plastiche], ove presenti.

In tutti i casi, il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del medesimo Regolamento, nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Il processo di immunizzazione degli investimenti in infrastrutture finanziati dal presente Bando può considerarsi assolto per gli interventi non direttamente esposti agli eventi atmosferici.

Ferma restando la conformità degli interventi rispetto al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) ed in particolare rispetto alle norme tecniche di attuazione relative agli aspetti idraulici e geologici, il processo di immunizzazione può considerarsi assolto per i progetti che prevedono interventi esposti agli eventi atmosferici qualora realizzati in classi di idoneità geologica alla trasformazione urbanistica I e II ai sensi della circolare P.G.R. 7/lap del 1996 e smi.

Nel caso in cui gli interventi esposti agli eventi atmosferici rientrassero in classe di idoneità III, o qualora il P.R.G.C. non risultasse adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI, D.P.C.M. 24 maggio 2001), dovrà essere presentata una relazione prodotta da un esperto tecnico sulla base delle indicazioni previste nell'Allegato 8.

2.6 Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)

Il Bando si pone in linea con l'obiettivo definito dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)¹¹, approvata con D.G.R. 2-5313 dell'8/07/2022, di "accompagnare la transizione del sistema produttivo piemontese verso un modello in grado di coniugare competitività e sostenibilità (Macrostrategia 1) ed in particolare con le seguenti priorità, definite dallo stesso documento nel quadro della Macrostrategia 1: 1.A "Sviluppare forze economiche/impresе" e 1B "Ricerca equilibrio tra sostenibilità economica, risparmio di energia e materiali: conversione del sistema produttivo e del sistema del commercio". Gli interventi finanziati dal presente Bando dovranno contribuire ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

- aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, anche sfruttando tutto il potenziale delle tecnologie più innovative;
- sostenere lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive ad alta innovazione, basate sul paradigma dell'economia circolare e della bio-economia
- promuovere l'innovazione tecnologica e la transizione del sistema produttivo;
- diffondere i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale (LCA, impronta di carbonio, ecc.) sulle materie prime e nelle attività delle imprese;
- ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il corretto uso delle biomasse.

In fase di compilazione dell'Allegato 7, il destinatario finale dovrà pertanto indicare a quale o quali obiettivi specifici contribuisce il proprio progetto di investimento.

2.7 Condizioni specifiche di ammissibilità degli investimenti

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte; se il progetto riguarda più unità, alcune delle quali collocate in area 107.3.c ed alcune

¹¹ La SRSvS è il documento che delinea gli ambiti e gli obiettivi che la Regione Piemonte intende perseguire nel quadro definito dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in coerenza e attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

collocate fuori da tale area, è necessario presentare due domande distinte, rispettivamente per le unità produttive in area 107.3.c e per le altre unità;

- possono essere inclusi in progetti di investimento più ampi, da realizzarsi da imprese in forma singola o associata. In quest'ultimo caso l'impresa richiedente, nell'Allegato 7, dovrà descrivere opportunamente il progetto di investimento più ampio e fornire indicazioni sulle ulteriori imprese coinvolte. Si chiarisce che ciascuna impresa coinvolta nel progetto potrà presentare domanda di agevolazione singolarmente e in relazione al proprio sotto-progetto di investimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente Bando al par. 2.1. Ai fini dell'istruttoria di "Ammissibilità sostanziale" e della "Valutazione" di cui al successivo par. 3.2 il progetto di investimento più ampio potrà, se del caso, essere preso in considerazione;
- non devono riguardare la fase di ricerca e sviluppo né quella di prototipazione o di test, ma solo la fase di produzione / implementazione di tecnologie, soluzioni organizzative, modelli di business, ecc.;
- non devono rientrare negli interventi esclusi dall'Allegato 4 al presente Bando;
- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della domanda, salvo quanto previsto al par. 2.2 per i progetti delle sublinee *green*;
- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione o la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno;
- non devono essere direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- non devono riguardare esclusivamente interventi di mero efficientamento energetico.

2.8 Durata del progetto

Per entrambe le linee, il termine per la conclusione dell'investimento è di 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

2.9 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio dell'intervento¹².

¹² Per la definizione di "avvio dell'intervento" si veda l'Allegato 2.

2.10 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, quali l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature ad uso produttivo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, ivi incluso: l'acquisto di software e hardware, l'acquisto di veicoli (ad esclusione della categoria M1) puliti¹³ o a zero emissioni¹⁴, l'acquisto di pannelli fotovoltaici accessori al progetto di investimento principale e nel limite massimo del 20% delle spese ammissibili;

Spese per installazione e posa in opera degli impianti, ivi incluse le opere murarie, ad esclusivo asservimento dei beni di cui al punto 1) e nel limite del 20% dei relativi investimenti ammessi;

Spese per diritti di proprietà intellettuale, limitatamente all'acquisto di brevetti, know-how, conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto, ivi incluse le licenze, nel limite del 10% delle spese ammissibili;

Spese per progettazione e sviluppo, strettamente connesse e funzionali al progetto di investimento, intese come costi esterni da sostenersi per la progettazione e lo sviluppo inerenti lo specifico prodotto/processo, ivi inclusi i costi per le certificazioni. Sono inclusi gli studi di fattibilità avviati prima della presentazione della domanda, purché successivamente al 7/10/2022¹⁵ e strettamente correlati al progetto di investimento.

Gli attivi immateriali acquistati (ad es. software, brevetti, ecc.) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento destinatario degli aiuti;
- b) essere ammortizzabili;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) esclusivamente per le PMI per gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 17 del Reg.(UE) n. 651/2014 e s.m.i.: figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria dell'aiuto per almeno 3 anni;
- e) esclusivamente per le PMI per gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 14 del Reg.(UE) n. 651/2014 e s.m.i: figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno 3 anni.

2.11 Spese non ammissibili

Per ogni azione non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per:

- a. l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- b. telefoni cellulari, pc portatili e tablet;
- c. beni/servizi il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 (IVA esclusa);
- d. acquisto di beni usati oppure beni in leasing;
- e. beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria;
- f. beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto di richiesta di agevolazione;

¹³ Per la definizione di "veicolo pulito" si veda l'Allegato 2.

¹⁴ Per la definizione di "veicolo a zero emissioni" si veda l'Allegato 2.

¹⁵ Data di approvazione del PR FESR 2021-2027 Regione Piemonte.

- g. opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- h. commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- i. lavori in economia;
- j. spese di manutenzione ordinaria;
- k. servizi finalizzati al conseguimento di requisiti e/o certificazioni obbligatori.

Per tutti i dettagli relativi alle spese e alle relative modalità di pagamento e di rendicontazione, si rimanda alla “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027” pubblicata sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.12 Tipologia di agevolazione – Premialità – Maggiorazione Area 107.3.c e intensità di aiuto

2.12.1 Tipologia di agevolazione

L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi del progetto ritenuti ammissibili e risulta così suddivisa:

Finanziamento agevolato (F): per le PMI e le imprese a media capitalizzazione, fino al 100% del valore del progetto con intervento di risorse PR FESR pari al 70% a tasso zero e con risorse bancarie per il rimanente 30%.

Contributo a fondo perduto (C): solo per le PMI, un contributo a fondo perduto quantificato sulla base dell'ESL disponibile (al netto dell'ESL del finanziamento) e nei limiti riportati nella tabella successiva. Il contributo viene riconosciuto, ed erogato in esito ai controlli sulla rendicontazione, solo se l'importo quantificato risulta superiore a € 500,00.

La quantificazione dell'aiuto concedibile al destinatario finale è operata all'atto della concessione da Finpiemonte:

- per la parte di finanziamento, la quantificazione avviene attraverso l'equivalente sovvenzione lordo (ESL¹⁶), che esprime il valore dell'aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato;
- per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l'importo concesso.

L'ESL ricavato per il finanziamento, sommato al contributo a fondo perduto, determina il valore dell'aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

2.12.2 Premialità

Per entrambe le linee e per le sole PMI, sono previste le seguenti premialità il cui possesso comporta la maggiorazione della soglia massima di contributo a fondo perduto riconoscibile:

- possesso del rating di legalità;
- possesso certificazione della parità di genere (<https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>);

¹⁶ Per la definizione di “ESL” si veda l'Allegato 2

- rilevanza della componente femminile/giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale¹⁷;
- possesso di certificazioni relative ai sistemi di gestione ambientali (EMAS o equivalenti);
- possesso del rating ESG.

Nel caso di possesso di una sola premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 1%.

Nel caso di possesso di due o più premialità, la soglia di contributo a fondo perduto potrà essere incrementata del 2%.

Nella compilazione della domanda, i soggetti proponenti in possesso di eventuali premialità soggettive dovranno segnalare tale condizione nelle dichiarazioni finali.

2.12.3 Intervento realizzato in area 107.3.c della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale

In caso di localizzazione della sede destinataria dell'investimento in un'area inclusa nelle cosiddette "aree 107.3.c" della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C (2022) 1545 *final* del 18.03.2022¹⁸, l'intensità di aiuto complessiva risulta maggiorata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Nella compilazione della domanda di agevolazione, i destinatari finali dovranno dichiarare per ciascuna sede o unità locale destinataria dell'investimento se la stessa è localizzata in un'area inclusa nell'area 107.3.c.

¹⁷ La premialità in questione verrà concessa in caso di rilevanza nella compagine societaria da parte di:

- giovani tra i 18 e i 34 anni compresi, o
- donne di tutte le età.

La rilevanza si riferisce alla somma delle quote di capitale detenute dalla componente giovanile o femminile, che deve essere almeno del 50%. Ad esempio: una società di tre soci con pari quote, di cui un uomo di 35 anni, un uomo di 34 anni e una donna di qualsiasi età si qualifica per la premialità; una società di quattro soci con pari quote di cui due donne di qualsiasi età e due uomini di età superiore ai 34 anni si qualifica per la premialità).

¹⁸ L'elenco dei comuni situati nelle aree 107.3.c è disponibile all'indirizzo internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/carta-nazionale-degli-aiuti-finalita-regionale-2022-2027>.

2.12.4 Intensità di aiuto

L'aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – artt. 14, 17, 36 deve rispettare le intensità indicate nella tabella seguente:

Intervento	Articolo del Reg. 651/2014	Micro e Piccole				Medie			Media capitalizzazione
		% max C ¹⁹	% max C (con premialità)	% ESL max (F ²⁰ +C)	% max C	% max C (con premialità)	% max C	% ESL max (F+C)	
a.1) Progetti di digitalizzazione	17	10%	12%	20%	5%	7%	10%	Non ammissibile	
	14	12,5%	14,5%	22,5%	7,5%	9,5%	12,5%	Non ammissibile	
a.3) Progetti di digitalizzazione <i>green</i>	36	20%	22%	30%	10%	12%	20%	20%	
a.4) Progetti di digitalizzazione <i>green</i> - aree 107.3.c	36	22,5%	24,5%	32,5%	12,5%	14,5%	22,5%	22,5%	

Nel caso in cui l'ESL del finanziamento eccedesse l'intensità di aiuto massima applicabile in corrispondenza dello specifico intervento e della dimensione d'impresa, sarà possibile in alternativa avvalersi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 – *de minimis*, previa verifica della disponibilità di plafond del destinatario finale e fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.

¹⁹ C = Contributo a fondo perduto.

²⁰ F = Finanziamento agevolato.

Intervento	Articolo del Reg. 651/2014	Micro e Piccole			Medie			Media capitalizzazione
		% max C ²¹	% max C (con premialità)	% ESL max (F ²² +C)	% max C	% max C (con premialità)	% ESL max (F+C)	
Linea b)	b.1) Progetti di miglioramento competitività	10%	12%	20%	5%	7%	10%	Non ammissibile
	b.2) Progetti di miglioramento competitività - aree 107.3.c	12,5%	14,5%	22,5%	7,5%	9,5%	12,5%	Non ammissibile
	b.3) Progetti <i>green</i> di miglioramento competitività	20%	22%	30%	10%	12%	20%	20%
	b.4) Progetti <i>green</i> di miglioramento competitività - aree 107.3.c	22,5%	24,5%	32,5%	12,5%	14,5%	22,5%	22,5%

Nel caso in cui l'ESL del finanziamento eccedesse l'intensità di aiuto massima applicabile in corrispondenza dello specifico intervento e della dimensione d'impresa, sarà possibile in alternativa avvalersi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 – *de minimis*, previa verifica della disponibilità di plafond del destinatario finale e fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.

²¹ C = Contributo a fondo perduto.

²² F = Finanziamento agevolato.

2.13 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

a) cumulo tra linea a) e linea b) del Bando sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa a valere sul presente Bando con altra agevolazione concessa dallo stesso Bando relativamente agli stessi documenti di spesa;

b) cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione;

c) cumulo con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di Stato, sugli stessi documenti di spesa: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa, sugli stessi documenti di spesa, con altre forme di incentivo di natura fiscale nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO;

d) cumulo sugli stessi documenti di spesa con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, in base:

- alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o
- altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
- alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione

e) cumulo con aiuti "de minimis" con costi individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi documenti di spesa entro l'intensità di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per gli stessi;

f) cumulo con aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" con costi non individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti "de minimis" per i quali i bandi non individuano specifiche spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5, punto 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza del 7/12/2022; di conseguenza, le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte.

Il soggetto proponente potrà richiedere il supporto previsto dal Bando sia a valere sulla Linea a) sia a valere sulla Linea b), presentando due domande distinte; le domande dovranno essere riferite a spese differenti.

Per ciascuna Linea, lo stesso soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione dei seguenti casi:

- le sedi o unità locali destinatarie del progetto di investimento sono collocate sia in area 107.3.c che fuori da tale area. In tal caso, al fine di poter beneficiare delle maggiorazioni di intensità di aiuto previste dal Bando (vedi il precedente par. 2.12.4 del Bando), il soggetto proponente dovrà presentare due domande di agevolazione distinte, una per le sedi o unità locali collocate in area 107.3.c e una per le sedi o unità locali collocate fuori dall'area 107.3.c. Qualora il soggetto proponente presenti una sola domanda di agevolazione afferente a tutte le unità locali, sia incluse che escluse dalle aree 107.3.c, verrà applicata l'intensità di aiuto prevista per la tipologia di intervento e la dimensione d'impresa, senza alcuna maggiorazione;
- il soggetto proponente ha già presentato domanda sulla relativa Linea e la stessa è stata respinta prima della concessione;
- il soggetto proponente ha presentato formale rinuncia alla domanda già presentata.

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 9 del giorno 07/07/2023 e fino alle ore 12 del giorno 31/01/2024**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>.

Con riferimento a ciascuna Linea di intervento, lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione della singola Linea di intervento risulti esaurita/in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico²³ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo²⁴, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all'azienda da esso delegato e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

²³ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

²⁴ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

1. Relazione tecnico – economica da realizzare seguendo quanto previsto all'Allegato 7 del Bando. La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte, pena il respingimento della domanda.
2. Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al par. 2.10; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'IVA applicata. Nel caso di spese per l'acquisto di veicoli puliti/a zero emissioni, risulta obbligatorio allegare il preventivo di tutti i veicoli oggetto di acquisto; tali preventivi concorrono al rispetto della sopracitata soglia richiesta, pari al 70% del valore dell'investimento.
3. Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte, secondo il modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it; per ottenere tale lettera, il destinatario finale deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al destinatario finale o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca.
4. Nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all'impresa delegato: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa²⁵ dal delegante.

Nel caso di **possesso di premialità**, risulta opportuno allegare alla domanda di agevolazione anche la documentazione attestante la/e premialità dichiarata/e. L'assenza di tale documentazione non comporta il rigetto della domanda di agevolazione.

I file dei documenti da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo²⁶. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del destinatario finale;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità indicati nel presente paragrafo non saranno considerate ricevibili e, pertanto, decadranno.

²⁵ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

²⁶ Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR, in data 07/12/22²⁷ per l'azione Azione I.1ii.2 Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale e per l'azione Azione I.1iii.1. Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale.

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica (valide per entrambe le Azioni):

AMMISSIBILITA' FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal Bando al par. 2.1;
- conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale;
- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060;
- Rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA²⁸;
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)²⁹.

VALUTAZIONE

- Qualità tecnica del progetto in termini di:

- chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nei bandi attuativi;
- innovatività delle tecnologie digitali/tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest'ultimo di innalzare il livello di maturità digitale/competitività dell'impresa proponente;
- capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera;

²⁷ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27-7-dicembre-2022>

²⁸ <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>

²⁹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>

- capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali;
 - capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere;
 - capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali.
- Sostenibilità ambientale del progetto in termini di:
- incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo;
 - minimizzazione delle emissioni climalteranti;
 - riduzione degli scarti produttivi/non riutilizzabili.
- Qualità economico finanziaria del progetto in termini di:
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto
- Capacità economico-finanziaria del beneficiario in termini di:
- disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;
 - sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato.
- Capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento;
- Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso.

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte, della Regione Piemonte e da almeno un tecnico esterno esperto in ambito di digitalizzazione/transizione verde e un tecnico esterno esperto in ambito innovazione/ingegneria dell'ambiente; il comitato esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

La "valutazione" viene condotta secondo quanto previsto all'Allegato 6 del presente Bando.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al destinatario finale della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di valutazione ove necessario, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria. Si ricorda che l'istruttoria finalizzata ad accertare la capacità di rimborso dell'intero finanziamento da parte del beneficiario è svolta dalla

banca convenzionata scelta da questi. Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e, se necessario, effettua le proprie analisi e si confronta con la banca stessa.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l'esito al destinatario finale, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione delle agevolazioni.

3.3 Come vengono concesse ed erogate le agevolazioni

Concluse positivamente le fasi indicate al par. 3.2, Finpiemonte:

- a) accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia³⁰ (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c) accerta che la sede di realizzazione del progetto sia ubicata e operativa sul territorio piemontese, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda;
- d) verifica che il destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
- f) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui sopra, Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso del requisito di cui alla lettera c, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni, tuttavia l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla trasmissione della documentazione attestante l'attivazione e l'operatività in Piemonte della sede di realizzazione del progetto che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa.

Il **finanziamento** a tasso agevolato viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal Destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate³¹ e avrà la durata massima di:

- A) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
- B) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 1.000.000,00 €;
- C) limitatamente alle imprese a media capitalizzazione, 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

³⁰ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

³¹ Per maggiori informazioni fare riferimento alla Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati stipulata da Finpiemonte con gli istituti di credito cofinanziatori.

L'opzione B) e C) sono a discrezione dell'impresa, che potrà comunque scegliere l'opzione B) se applicabile o l'opzione A).

L'eventuale **contributo** sarà erogato a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione, in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da Finpiemonte.

Prima dell'erogazione verranno effettuate le verifiche sulla regolarità contributive e sul rispetto della normativa Deggendorf. In caso di accertata irregolarità del DURC in fase di erogazione verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

In caso di revoca parziale dell'agevolazione di cui par. 5.2, la quota residua spettante verrà erogata solo ad avvenuta restituzione della quota non spettante del finanziamento.

3.4 Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a Finpiemonte entro 60 giorni dalla conclusione del progetto stesso, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovranno essere allegate:

- la documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" che sarà resa disponibile sul sito di Finpiemonte. Si ricorda che tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al beneficiario e devono riportare il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- la relazione tecnica finale, utilizzando esclusivamente il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte.

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del Bando, della "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" e la coerenza rispetto al progetto approvato in sede di concessione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal destinatario finale non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un investimento inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

3.5 Modifiche in corso ai progetti

1. Eventuali richieste di modifica in itinere a modalità e tempistiche di realizzazione del progetto di cui ai successivi punti 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione di Finpiemonte. Per le richieste dovranno essere utilizzati i moduli standard presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

2. Nel caso in cui le modifiche fossero apportate senza averne data preventiva comunicazione, Finpiemonte svolgerà gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione, diversamente si determinerà la revoca totale dell'agevolazione.

3.5.1 Proroghe

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 9 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista da Bando e compatibilmente con la chiusura della programmazione 2021-2027 dei fondi SIE.

3.5.2 Variazioni tecniche ed economiche

I destinatari finali possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche e/o economiche all'investimento a condizione che:

- permanga la compatibilità con le finalità e le disposizioni del Bando;
- i costi previsti siano congrui rispetto alla natura dell'iniziativa;
- la variazione sia adeguatamente motivata;
- il destinatario finale sia in grado di completare il progetto in variante entro i termini previsti dal Bando.

In nessun caso la variazione potrà portare a un aumento degli aiuti originariamente concessi.

3.5.3 Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro in *itinere*, a condizione che:

- il subentro sia motivato da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca delle agevolazioni.
- il soggetto subentrante si impegni formalmente a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto così come descritto nella domanda e ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando e dalla normativa applicabile.

In ogni caso, rispetto ai limiti d'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione delle agevolazioni e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Destinatario finale	Data indicata nella Determina dirigenziale di approvazione del presente preavviso
Valutazione della domanda, comunicazione dell'esito e provvedimento di concessione	Finpiemonte e Comitato Tecnico di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio di eventuali documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro la tempistica indicata nella lettera di autorizzazione di Finpiemonte alla Banca
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (massimo 18 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Destinatario finale	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione e di Finpiemonte allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060).

La Regione Piemonte potrà avviare in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei destinatari finali

La concessione delle agevolazioni genera per il destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando come di seguito specificato.

5.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto

- a) Realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- c) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) costituire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte - una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente all'erogazione del finanziamento. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automatica della concessione;
- f) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale, assicurando di effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione.

5.1.2 Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile

- a) Garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- b) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato al successivo par. 7 del Bando;
- c) ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023, inserire su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- d) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027";
- e) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al par. 6 del Bando (Conservazione della documentazione).
- f) nel rispetto del par. 4 del Bando, consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio;

g) assolvere agli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124/2017. In particolare, per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente Bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- a) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 2.1 del Bando; l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) a seguito della verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle soglie minime previste al par. 2.3 dimensione del progetto;
- c) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 5.1 del Bando (ad eccezione di quanto previsto al punto b), c) e g) del par. 5.1.2),
- d) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- e) vengano accertate dichiarazioni false rese dal destinatario finale riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- f) il beneficiario non rispetti quanto previsto al par. 2.9 in merito all'effetto di incentivazione;
- g) dalla rendicontazione presentata venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera assolutamente incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- h) non vengano dimostrati in sede di controllo *in loco* i requisiti dichiarati nella DSAN relativa al rispetto del criterio DNSH, così come specificato al par. 2.4;
- i) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- j) la banca co-finanziatrice revochi il finanziamento di cui al par. 1.1 del Bando; in questo caso, la revoca riguarderà esclusivamente la quota di finanziamento a condizione che: il progetto sia concluso e sia stato valutato positivamente; il destinatario finale rispetti tutti gli obblighi previsti al par. 5.1 del bando; non sussistano altri motivi di revoca;
- k) ai sensi della Legge n. 96/2018, il beneficiario, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell'intervento fuori dall'Italia o da altro stato membro dell'UE; al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
- l) il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente Bando.

L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- m) venga accertata l'assenza originaria dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al par. 2.12.2 del Bando; in tal caso la quota revocata sarà pari alla premialità non dovuta;

- n) non venga inserita sulle fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- o) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- p) per le PMI, ai sensi degli artt. artt. 14 e 17 del Reg. 651/2014 e s.m.i, il destinatario finale non mantenga associati al progetto per cui è concesso l'aiuto gli attivi immateriali finanziati a valere sullo stesso per almeno 3 anni dalla conclusione dell'intervento;
- q) non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al par. 5.1.2 punto b) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 2021/1060). In tal caso la revoca parziale sarà calcolata fino ad una quota pari al 3% del contributo concesso, tenuto conto del principio di proporzionalità.

5.2.1 Effetti della revoca

In caso di **revoca** dell'agevolazione, il destinatario finale è tenuto alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo del finanziamento regionale, in caso di revoca totale, o della quota del finanziamento regionale percepita indebitamente, in caso di revoca parziale;
- dell'ammontare del contributo eventualmente già percepito.

Gli importi chiesti in restituzione sono maggiorati degli interessi calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca, tenendo conto, nel caso del finanziamento, della progressiva restituzione secondo il piano di ammortamento *in bonis*.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02³² ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008.³³

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso sopra indicato, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 del Bando (Visibilità, trasparenza e

³² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

³³ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del destinatario finale.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del destinatario finale e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

comunicazione) - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive – potrà essere disposta una revoca di un importo pari al 3% dell'aiuto ricevuto, come previsto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata di cui al par. 5.2, lett. f), l'importo da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito. I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998.

5.3 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza indicati al par. 5.1.2 punto g) del presente Bando si applica la sanzione prevista dall'art. 1, comma 125-ter, Legge 124/2017.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (cfr. lettera k) del precedente par. 5.2), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2018, n. 96).

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente Bando.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Destinatario finale deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale³⁴, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il Destinatario finale deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il Destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito *web*, ove esista, e sui propri siti di *social media* ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un *display* elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal Bando;
- 4) per investimenti superiori a 500 mila euro: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060³⁵.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive comporterà una revoca parziale nella misura indicata al par. 5.2 del Bando

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, il responsabile del procedimento è il responsabile *pro tempore* dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" di Finpiemonte per il procedimento di concessione delle agevolazioni (finanziamento e contributo) e il responsabile *pro*

³⁴ D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

³⁵ <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

tempore dell'Area "Controlli" di Finpiemonte per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti destinatari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a Finpiemonte s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito indicato come "GDPR". In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell'art. 28 del GDPR), Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all'art. 32 del GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti da Finpiemonte s.p.a. nel corso dell'istruttoria saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1058, nella legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia, ecc...).

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer*, DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6847 del 18 maggio 2018) è il dirigente responsabile del Settore "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese" della Direzione "Competitività del sistema regionale". Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- Finpiemonte s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;

- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- IRES Piemonte o il diverso soggetto cui saranno affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027;
- il soggetto aggiudicatario del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del PR- FESR 2021-2027.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Competitività del Sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea;
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, quali ad esempio, a titolo non esaustivo, l'Autorità di Audit e l'Autorità che svolge la funzione contabile del PR FESR della Regione Piemonte.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (art. 22 ss. Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss. D.Lgs. n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico

ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR).

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-di-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 2

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i Destinatari finali:

“Effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

“Avvio dei lavori”: con riferimento all’art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un’obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore.

Costituisce data di inizio progetto qualunque dei seguenti eventi si verifichi prima:

I il proponente ha stipulato contratti, emesso ordini o conferme d’ordine, acquistato di beni in conto visione o assunto impegni vincolanti di altra natura per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto;

II un fornitore ha emesso un documento di spesa e/o il proponente ha effettuato pagamenti, anche a titolo di acconto/anticipo/cauzione per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto.

I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

“Conclusione dell’intervento”: data dell’ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto.

“Impresa e definizione di PMI e di impresa a media capitalizzazione”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o

- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Imprese a media capitalizzazione (incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/1017, impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 3000 unità.

La dimensione delle imprese proponenti è calcolata conformemente agli artt. da 3 a 6 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate all' impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Una guida per l'utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

“Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023)

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Dir. 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Dir. 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“Veicolo pulito”: ai fini del presente bando, ai sensi della Direttiva 2009/33/CE e s.m.i, per veicolo pulito si intende un veicolo di categoria M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO₂ g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'Allegato alla Direttiva sopracitata; oppure un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.

“Veicoli a emissioni zero”: ai fini del presente bando, ai sensi dell'art. 2, punto 102 octies) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, per veicoli a zero emissioni si intende:

a) veicoli a due e tre ruote e quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;

b) veicoli leggeri: veicoli di categorie M2 o N1 con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione;

c) veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: veicoli pesanti a emissioni zero quali definiti dall'art. 4, comma 5, della Direttiva 2009/33/EC;

“Protezione ambientale”: ai sensi dell'art. 2, comma 101, Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, qualsiasi azione o attività volta a ridurre o prevenire inquinamento, impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), all'ecosistema o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabile e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'utilizzo di materiali prime e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici.

“Norme dell'unione”: ai sensi dell'art. 2, comma 102, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023,:

a) una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati Membri, ma non per le singole imprese; oppure

b) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”: l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i, art. 2, punto 22).

Si tratta dell'equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento, garanzia gratuita, ecc.). Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderle confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato. Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio :

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000

B. Importo del finanziamento: € 300.000

C. Durata del finanziamento: 1 anno

D. Tasso agevolato: 3%

E. Tasso di mercato 5%

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = € 9.000$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = € 15.000$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = 6.000$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = 2\%$

“Unità locale”

Attiva: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

Produttiva: è presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente e collocate e usate per il progetto.

Allegato 3

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- *Annex to the Communication to the Commission C(2023) 1712 final Approval of the content of a draft for a Commission Regulation amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and Regulation (EU) 2022/2473 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty;*
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;
- Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;
- Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e s.m.i.;
- Direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e s.m.i.;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) e s.m.i.;
- Decisione C (2022) 1545 final del 18.03.2022 Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027);
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- D.Lgs. 8/07/1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27;
- Legge 27/01/2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- Legge 4/08/2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.;
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31.05.2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i..

Atti normativi ed amministrativi regionali

- L.R. del 22.11.2004, n. 34 e s.m.i. - Interventi per lo sviluppo delle attività produttive;
- L.R. del 14.10.2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- D.G.R. n. 42-5899 del 28/10/2022 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027;

- D.G.R. n. 32-6637 del 21 marzo 2023 e s.m.i. - Programma Regionale FESR 2021/2027 – RSO1.2 Azione I.1ii.2 e RSO1.3 Azione I.1iii.1 – Indirizzi per l’istituzione dello strumento finanziario combinato "Fondo Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese" e approvazione scheda tecnica di misura “Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese”;
- D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022 - D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1 - 2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte;
- Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 7/12/2022;
- Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte 8.5.1996, n. 7/lap.

Allegato 4

ATTIVITÀ ED INTERVENTI ESCLUSI

Si riportano nel seguito le attività economiche e gli interventi esclusi ai sensi della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7;
- Regolamento (UE) n. 964/2014, allegato II, nota 4;
- Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 1 e 13.

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

- a) Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
- b) la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- d) case da gioco e imprese equivalenti;
- e) pesca, acquacoltura e silvicoltura;
- f) produzione primaria di prodotti agricoli;
- g) attività finanziarie e assicurative.

Limitatamente all'ambito di applicazione degli aiuti a finalità regionale (art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 – Aree 107.3.c) sono escluse le imprese:

- h) siderurgiche;
- i) della lignite e del carbone;
- j) di trasporto e relative infrastrutture;
- k) generazione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione e infrastrutture di energia.

INTERVENTI ESCLUSI

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del Reg. (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o

- ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- d) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- e) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- f) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- g) applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere:
 - i. qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.;
 - ii. il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco *on line*, oppure
 - iii. la pornografia, o
 - iv. destinati a permettere
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.

- h) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a:
 - i. clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure
 - ii. organismi geneticamente modificati («OMG»).
- i) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Si fornisce qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di tipologie di investimenti ammissibili rispettivamente a valere sulla Linea a) Digitalizzazione delle imprese e sulla Linea b) Efficientamento produttivo delle imprese previste nell'ambito del Bando. Si precisa che per l'ammissibilità alle sub linee "Progetti di digitalizzazione *green*" e "Progetti *green* di miglioramento della competitività" gli interventi proposti dovranno configurarsi come investimenti finalizzati alla protezione ambientale, inclusi gli investimenti per la decarbonizzazione, secondo quanto precisato al par. 2.2 del Bando.

Linea a) Digitalizzazione delle imprese

Progetti di digitalizzazione consistenti in investimenti in infrastrutture digitali e *cybersecurity*; esempi di investimenti (elenco esemplificativo non esaustivo)

- Infrastrutture per l'acquisizione dei dati, per il trasporto e lo storage, per la gestione sicura di dati e applicazioni, inclusi macchine connesse, sensori connessi, interfacce uomo-macchina, sistemi connettività *indoor*, sistemi 5G, piattaforme dati, sistemi cloud e servizi di migrazione verso dei sistemi aziendali stessi;
- adozione di soluzioni per la *cybersecurity* e per la protezione dei dati, delle comunicazioni e dei sistemi digitali, inclusi servizi quali *vulnerability assessment*, *penetration test*, analisi del rischio, sviluppo di un piano evolutivo, *scouting* di soluzioni e fornitori tecnologici, redazione di piani di *business continuity* e aggiornamento della documentazione tecnica.

Progetti per l'adozione di sistemi integrati a supporto della crescita e della resilienza; esempi di investimenti (elenco esemplificativo non esaustivo):

- soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della *supply chain* (logistica, fornitori, clienti), soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, *barcode*), soluzioni digitali per la logistica collaborativa, soluzioni digitali per il *packaging* intelligente;
- soluzioni innovative digitali per il *capacity building* e la formazione delle risorse umane, piattaforme di *e-learning* collaborativo, sistemi immersivi di realtà virtuale e aumentata applicati alla formazione, anche con particolare attenzione alle soluzioni che possono favorire la partecipazione alle attività di formazione da parte di persone con disabilità;
- soluzioni di *collaboration* estesa per forza lavoro distribuita e sistemi digitali a supporto dell'*agile working*, anche con particolare attenzione alle soluzioni che possono favorire lo svolgimento delle attività lavorative da parte di persone con disabilità.

Progetti per sviluppare il commercio elettronico, *e-business* e i processi aziendali in rete; esempi di investimenti (elenco esemplificativo non esaustivo):

- soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita; sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, anche con particolare attenzione alle soluzioni che possono

favorire l'utilizzo di tali soluzioni da parte di persone con disabilità; sistemi *fintech*; sistemi EDI, *electronic data interchange*; geolocalizzazione;

- tecnologie per l'*in-store customer experience*; programmi di *digital marketing*; sistemi di *e-commerce*;
- soluzioni tecnologiche digitali per la realizzazione di progetti di *Open Innovation* (es. innovazione collaborativa, ecc).

Progetti per l'introduzione di tecnologie emergenti a supporto della competitività aziendale; esempi di investimenti (elenco esemplificativo non esaustivo):

- soluzioni che integrano processi e risorse, tra cui ad esempio robotica avanzata, autonoma o collaborativa, internet delle cose e delle macchine, anche con particolare attenzione alle soluzioni che possono migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità;
- sistemi *High Performance Computing* – HPC, *fog* e *quantum computing*; sistemi *big data* e *analytics*; sistemi di intelligenza artificiale; soluzioni *blockchain*; interfacce avanzate uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa 3D; prototipazione rapida;
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D), anche con particolare attenzione alle soluzioni che possono favorire l'utilizzo di tali soluzioni da parte di persone con disabilità; soluzioni di modellazione e simulazione e sistemi cyberfisici; *system integration* applicata all'automazione dei processi;
- sviluppo di tecnologie e sistemi per fabbrica a difetti zero (sistemi di visione, macchine di misura e per il collaudo funzionale, manutenzione predittiva, controllo di processo).

Progetti di adozione di soluzioni ICT e digitali per raccogliere e trattare dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra o per favorire l'utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei materiali; esempi di investimenti (elenco esemplificativo non esaustivo):

- progetti di adozione di sistemi gestionali con focus sui temi ESG;
- soluzioni *software* per il design ottimale, *nesting*, *digital twins*, logistica con *IoT*, *Blockchain*;
- soluzioni di filiera che integrano intelligenza artificiale e *big data analytics* per consentire la misurazione e la riduzione delle emissioni o l'utilizzo efficiente dei materiali tecnici, biologici, chimici e conseguente riduzione dei materiali di scarto e la loro gestione (trattamento e trasformazione dei rifiuti);
- soluzioni e tecnologie innovative, sistemi di supporto decisionale e intelligenza artificiale per la valutazione e ottimizzazione dell'impatto ambientale dei processi produttivi (in ottica *Green Supply chain* e *Carbon Footprint/Industry 5.0*).

Progetti di adozione di soluzioni ICT e digitali per ottenere riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita del prodotto; esempi di investimenti (elenco esemplificativo non esaustivo):

- soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica per il tracciamento dell'utilizzo dei beni o delle macchine;

- soluzioni integrate ai prodotti e APP per l'*engagement* degli utilizzatori per stimolare comportamenti e consumi più virtuosi, ambientalmente sostenibili e responsabili.

Soluzioni ICT e digitali per ottenere un elevato livello di efficienza energetica; esempi di investimenti (elenco esemplificativo non esaustivo):

- piattaforme e soluzioni HW o HW/SW per la gestione dei sistemi energetici per gestire in modo integrato i flussi di energia, che consentono il monitoraggio dei consumi energetici (elettrici, gas) complessivi e singoli di macchine e dispositivi, nonché *analytics* sui dati di consumo per implementare strategie per l'efficienza energetica;
- sistemi per il *design* e il calcolo o l'*audit* del consumo energetico negli stabilimenti.

Linea b) Efficientamento produttivo delle imprese

Progetti volti ad introdurre o sviluppare processi innovativi finalizzati alla diversificazione produttiva;

Progetti volti ad introdurre innovazioni di prodotto o di processo finalizzate all'utilizzo efficiente delle risorse e alla riduzione dei rifiuti; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progetti finalizzati alla realizzazione di prodotti "*circular by design*";
- progetti finalizzati a consentire l'utilizzo di materie prime seconde come input nel processo produttivo;
- progetti finalizzati all'applicazione dell'approccio della simbiosi industriale tra diversi operatori economici.

Progetti volti a rendere più sostenibile la fase della distribuzione o ad introdurre nuovi modelli di distribuzione o di business; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progetti finalizzati all'introduzione di soluzioni di *packaging* basate su materiali riutilizzabili, all'introduzione del sistema del "vuoto a rendere" nella distribuzione, o allo sviluppo della distribuzione di prodotti sfusi;
- progetti di sostituzione della flotta dei veicoli per la distribuzione con veicoli a zero emissioni o veicoli puliti;
- progetti finalizzati a sviluppare il modello *product as a service*.

Progetti finalizzati ad innalzare il livello di sicurezza sul lavoro al di sopra degli *standard* obbligatori.

Allegato 6

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni previsti dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte nella seduta del 07/12/2022¹, e si svolge in conformità alle disposizioni di cui all’art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

La metodologia individua specifici criteri di valutazione che, sulla base delle finalità del bando e degli interventi ammissibili, sono distinti come segue:

- Criteri tecnico-qualitativi, la cui valutazione comporta l'assegnazione di un punteggio; il punteggio complessivo ottenibile è pari a **100 punti**.
- Criteri economico-organizzativi, la cui valutazione comporta un esito.

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, ogni domanda dovrà ottenere:

- per i criteri tecnico-qualitativi, un punteggio almeno pari alla soglia minima prevista;
- complessivamente, un punteggio totale almeno pari a 60;
- per i criteri economico-organizzativi, una valutazione positiva.

Laddove la valutazione sia insufficiente/negativa, la domanda sarà considerata non ammissibile e pertanto respinta.

		CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CRITERI TECNICO-QUALITATIVI	QUALITÀ TECNICA	a.1) Chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nel bando	Fino a 20	10	
		a.2) Innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest’ultimo di innalzare il livello di competitività dell’impresa proponente	Fino a 15	40	
		a.3) Capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera;	Fino a 15		

¹ I criteri sono pubblicati al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/punto_5odg_criteri_di_selezione.pdf.

		a.4) Capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali;	Fino a 15		
		a.5) Capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere;	Fino a 20		
		a.6) Capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali	Fino a 5		
	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> – Incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo; – Minimizzazione delle emissioni climalteranti; – Riduzione degli scarti produttivi non riutilizzabili 	Fino a 10	5	
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO		100	55	
CRITERI ECONOMICO-ORGANIZZATIVI	QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO	Miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	Si/no		
	CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL DESTINATARIO FINALE	d.1) Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti	Si/no		
		d.2) Sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato	Si/no		
	CAPACITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA E GESTIONALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED AL CONTENUTO DELL'INTERVENTO		Si/no		
DURABILITÀ DEI BENEFICI PRODOTTI DAL PROGETTO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLO STESSO		Si/no			

Allegato 7

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

Sommaro

PREMESSA

1 STATO DI FATTO

1.1. Descrizione del soggetto proponente

1.2. Unità locale/i destinataria/e dell'intervento

2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1. Descrizione generale del progetto di investimento

2.2. Progetto in forma associata

2.3. Elementi caratterizzanti il progetto di investimento

2.3.1. Innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest'ultimo di innalzare il livello di competitività dell'impresa proponente

2.3.2. Capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera

2.3.3. Capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali.

2.3.4. Capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere

2.3.5. Capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali

2.3.6. Sostenibilità ambientale del progetto in termini di incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo; minimizzazione delle emissioni climalteranti; riduzione degli scarti produttivi non riutilizzabili.

2.3.7. Qualità economico finanziaria del progetto in termini di miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto

2.4. Tempistica di realizzazione dell'intervento

2.5. Rispetto del principio del DNSH, dell'Immunizzazione degli effetti del Clima e contributo alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile SRSvS

3 VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI ED EVENTUALI NOTE RIGUARDO ALLA MANUTENZIONE

4 DURABILITÀ DEI BENEFICI PRODOTTI DAL PROGETTO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLO STESSO

5 CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, TECNICA E GESTIONALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED AL CONTENUTO DELL'INTERVENTO

APPENDICE 1

PREMESSA

La presente Relazione Tecnico Economica (RTE) va compilata dal soggetto proponente, utilizzando le caselle di testo previste ed ampliando le stesse qualora necessario, così da descrivere in modo esaustivo gli interventi che si intendono realizzare; la Relazione contiene in calce una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da sottoscrivere e trasmettere congiuntamente alla medesima relazione.

In sede di valutazione delle istanze presentate si terrà conto anche della qualità dell'elaborato redatto sulla base del presente schema; laddove le informazioni ivi presentate non saranno sufficienti ad esprimere un giudizio di ammissibilità del progetto, l'istanza sarà respinta così come previsto al par. 3.1 del Bando.

La presente RTE, da allegarsi obbligatoriamente alla domanda di agevolazione, deve giustificare esplicitamente i dati inseriti nel modulo di domanda.

Si sottolinea che la progettazione dell'intervento proposto deve essere definitiva e cantierabile, i preventivi presentati devono essere il risultato di una scelta attenta eseguita dal proponente e il fornitore potrà essere sostituito soltanto a fronte di motivazioni opportunamente giustificate (si veda par. 3.5 del Bando).

1 STATO DI FATTO

1.1 Descrizione del soggetto proponente

Descrivere brevemente il soggetto proponente sviluppando la trattazione mediante i punti sotto indicati. Nel caso di imprese neocostituite le informazioni riportate devono permettere di accertare il rispetto della casistica prevista al par. 2.1:

- forma e composizione societaria;
- breve storia dell'impresa;
- campo di attività, competenze tecniche, *know how*, gamma di prodotti;
- obiettivi strategici, posizionamento, prospettive di sviluppo;
- struttura organizzativa, management aziendale e risorse umane;

1.2 Unità locale/i destinataria/e dell'intervento

Descrivere la/le unità locale/i destinatarie dell'investimento con particolare riferimento all'attuale consistenza aziendale in termini di attività primaria svolta, principali processi (produttivi) in essere, caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti (ove applicabile), fornendo anche indicazioni sul contesto territoriale/urbanistico e sui vincoli che eventualmente gravano sul sito (paesaggistico, architettonico, ecc.).

2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1 Descrizione generale del progetto di investimento

Questa parte della relazione deve essere utilizzata per fornire una descrizione più ampia e dettagliata di quanto è stato riepilogato nella sezione C (Informazioni sul progetto proposto a finanziamento) del modulo di domanda.

Nel caso di progetto di digitalizzazione *green* o di progetto *green* di miglioramento della competitività, evidenziare gli elementi qualificanti e di coerenza del progetto rispetto agli interventi ammissibili ai sensi del par. 2.2 del Bando e Allegato 5.

A tal proposito, si chiede di evidenziare opportunamente gli elementi dell'intervento che permettono alle attività dell'impresa di incrementare la protezione ambientale ai sensi di quanto previsto al par. 2.2 del Bando.

2.2 Progetto in forma associata


Nel caso l'intervento rientri in un progetto di investimento più ampio che coinvolge più imprese, ad esempio nell'ambito della stessa filiera, descrivere il progetto di investimento complessivo e tutte le aziende coinvolte.

2.3 Elementi caratterizzanti il progetto di investimento


Questa parte della relazione deve essere utilizzata per esplicitare nel dettaglio le ragioni tecnico-economiche che motivano l'investimento, con specifico *focus* sugli elementi caratterizzanti il progetto e utili per la valutazione di merito di cui al par. 3.2 del Bando.

Qualora gli elementi caratterizzanti fossero riconducibili in via prevalente al progetto complessivo di cui al precedente punto 2.2, risulta necessario integrare le informazioni di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.7 con tale specifica e opportune motivazioni.


2.3.1 Innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest'ultimo di innalzare il livello di competitività dell'impresa proponente




2.3.2 Capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera



2.3.3 Capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali.



2.3.4 Capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere



2.3.5 Capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali

2.3.6 Sostenibilità ambientale del progetto in termini di incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo; minimizzazione delle emissioni climalteranti; riduzione degli scarti produttivi non riutilizzabili.

2.3.7 Qualità economico finanziaria del progetto in termini di miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto

2.4 Tempistica di realizzazione dell'intervento

Definire, mediante diagramma di Gantt da allegare alla presente relazione, il calendario dei lavori circostanziato per le attività di lavoro previste per la realizzazione degli interventi, con espressa indicazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori.

Indicare l'*iter* autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l'eventuale avviamento dell'investimento, precisando quali permessi / autorizzazioni / pareri, ecc. sono già stati ottenuti ed eventualmente quali passaggi amministrativi dovranno essere intrapresi successivamente alla realizzazione delle opere con relativa stima dei tempi necessari.

2.5 Rispetto del principio del DNSH, dell'immunizzazione degli effetti del clima e contributo alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS)

DNSH

Ai fini del rispetto del principio del DNSH, risulta obbligatorio compilare l'apposita sezione della dichiarazione prevista nell'Appendice 1 alla presente relazione tecnica, allegando, ove necessari, gli opportuni elaborati tecnici.

Immunizzazione dagli effetti del clima

Con riferimento all'immunizzazione del progetto dagli effetti del clima risulta obbligatorio compilare l'apposita sezione della dichiarazione prevista nell'Appendice 1 alla presente relazione tecnica, allegando, ove necessari, gli opportuni elaborati tecnici.

Contributo alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS)

Con riferimento alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS), ai sensi del par. 2.6 del Bando il progetto di investimento contribuisce ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici nell'ambito della Macrostrategia 1 (*indicare almeno un obiettivo*):

	Obiettivo strategico	Sintetica descrizione del contributo apportato dal progetto
<input type="checkbox"/>	Aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, anche sfruttando tutto il potenziale delle tecnologie più innovative	
<input type="checkbox"/>	Sostenere lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive ad alta innovazione, basate sul paradigma dell'economia circolare e della bio-economia	
<input type="checkbox"/>	Promuovere l'innovazione tecnologica e la transizione del sistema produttivo	
<input type="checkbox"/>	Diffondere i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale (LCA, impronta di carbonio, etc.) sulle materie prime e nelle attività delle imprese	
<input type="checkbox"/>	Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il corretto uso delle biomasse	

3 VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI ED EVENTUALI NOTE RIGUARDO ALLA MANUTENZIONE

Indicare la vita utile prevista degli impianti proposti e le relative eventuali operazioni di manutenzione programmata che devono essere effettuate da parte del beneficiario dell'eventuale contributo.

4 DURABILITÀ DEI BENEFICI PRODOTTI DAL PROGETTO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLO STESSO

5 CAPACITÀ ORGANIZZATIVA, TECNICA E GESTIONALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED AL CONTENUTO DELL'INTERVENTO

Questa sezione della relazione tecnica deve essere utilizzata per dimostrare la capacità organizzativa, tecnica e gestionale posseduta dal richiedente per l'implementazione del progetto.

Per capacità organizzativa e gestionale si intende la capacità di gestire dal punto di vista amministrativo e contabile il progetto. Tale capacità può essere dimostrata ad esempio tramite la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di gestione e controllo, la qualità del proprio *management*.

La capacità tecnica consiste in requisiti speciali di qualificazione che concernono l'esperienza e l'affidabilità organizzativa del richiedente, ad esempio:

- l'aver svolto negli ultimi tre anni progetti analoghi a quelli oggetto di domanda;
- il possesso di un tecnico o di un organo tecnico con specifico riferimento a quelli incaricati dei controlli qualità;

- il grado di formazione dei soggetti concretamente responsabili dell'implementazione del progetto.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante¹

.....

.....

¹ La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. In questo ultimo caso risulta obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

APPENDICE 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Con riferimento alla relazione tecnica sopra riportata e al progetto di investimento in essa dettagliato, ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

il/la Sottoscritto/a nato/a
a (Prov.....) il Codice Fiscale:

residente a in via / piazza
n. (CAP))

legale rappresentante di con sede legale
in (Prov.) in via /
Piazza n °..... (CAP.....)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i

DICHIARA:

Rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*)

che l'impresa proponente è in possesso della seguente certificazione del sistema di gestione ambientale:

EMAS

ISO 14001

ISO 14064

OEF

che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, ma che il progetto proposto prevede esclusivamente spese indicate ai punti a) b) c) d)² del par. 2.4 del Bando "Rispetto del principio del DNSH";

che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, ma che (*scegliere una o più opzioni in base alla tipologia di spese previste e alle caratteristiche delle spese stesse*):

² Si tratta delle seguenti spese: a) spese per acquisto di veicoli aventi le caratteristiche prescritte dal Bando; b) spese per la realizzazione di opere murarie di asservimento degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di finanziamento; c) spese per acquisiti di software, licenze, brevetti, know how, conoscenze tecniche non brevettate; d) spese per progettazione e sviluppo.

□ il progetto proposto prevede l'acquisto di beni strumentali (impianti, macchinari e attrezzature, *hardware*) e servizi di *cloud computing* alimentati per l'80% da fonti rinnovabili o accompagnati da certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale³;

□ il progetto proposto prevede la sostituzione o il rinnovo di *data center*, *hardware*, piattaforme *e-commerce*, linee produttive in grado di ridurre il consumo energetico precedente. Si allega la stima, fornita da un tecnico abilitato, dei consumi energetici annui *ante* intervento e dei medesimi consumi che si avranno per effetto dell'operazione finanziata⁴;

□ il progetto prevede soluzioni *e-commerce* che per le consegne della merce:

- utilizza una flotta composta almeno per l'80% di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (come da DPCM 6/4/2022 "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti"),

oppure

- utilizza piattaforme esistenti in possesso di certificazioni ambientali (es: EMAS, ISO 14001, ISO 50001, Ecolabel);

□ il progetto prevede l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, o dalle specifiche norme in materia

³ In questi casi si ritiene assolto il principio DNSH:
- per i prodotti o servizi, se hanno una certificazione ISO 50600 o certificazione ISO 14001 o 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una eco-label (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente);
- per i data center se sono conformi all'European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency o, in alternativa, alle Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency » 2021 (JRC) o aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"; se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, dovrà essere fornita una dichiarazione relativa ai motivi per cui la pratica prevista non è applicabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- per i prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, se presentano una delle seguenti certificazioni:
● BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)";
● BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)";
● EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).
Se non fossero rispettati i requisiti richiesti rispettivamente ai punti precedenti il fornitore dovrà produrre la conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica; ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche], ove presenti.
In tutti i casi il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

⁴ La stima di tale variazione potrà essere effettuata in base alle caratteristiche prestazionali standard delle operazioni materiali oggetto di spesa.

adottate successivamente all'approvazione del presente Bando ed in vigore alla data di acquisto dei pannelli;

il progetto proposto prevede spese – diverse da quelle indicate ai punti a), b), c) e d) del par. 2.4 del Bando⁵ – che non possono essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche in quanto non presentano i requisiti rispettivamente richiesti. Si allega pertanto una diagnosi energetica stilata da un tecnico abilitato ed una relazione sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti⁶, impegnandosi ad attuare quanto ivi previsto con riferimento alle spese di cui al presente punto.

Immunizzazione degli effetti del clima

- il progetto non prevede interventi esposti agli eventi atmosferici;
- il progetto prevede interventi esposti agli eventi atmosferici che saranno realizzati in classi di idoneità geologica alla trasformazione urbanistica I e II ai sensi della circolare Presidente Giunta regionale Piemonte 7/lap del 08.05.1996 e s.m.i.;
- il progetto prevede interventi esposti agli eventi atmosferici che saranno realizzati in classi di idoneità geologica alla trasformazione urbanistica III o il P.R.G.C. non è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI, D.P.C.M. 24 maggio 2001). Si allega la relazione prodotta da un esperto tecnico secondo le indicazioni fornite nell'Allegato 8 al Bando, relativo alle questioni concernenti l'adattamento ai cambiamenti climatici, di cui al pilastro "Adattamento ai cambiamenti climatici - Resilienza climatica" della Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante⁷

.....

.....

⁵ Si tratta delle seguenti spese: a) spese per progettazione e sviluppo; b) spese per acquisiti di *software*, licenze, brevetti, *know how*, conoscenze tecniche non brevettate; c) spese per acquisto di veicoli aventi le caratteristiche prescritte dal Bando; d) spese per la realizzazione di opere murarie di asservimento degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di finanziamento.

⁶ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM%3Awaste_hierarchy

⁷ La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. In questo ultimo caso risulta obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Allegato 8

IMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE RELATIVA ALLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualora necessaria in base a quanto indicato al par. 2.5 del Bando, il soggetto proponente fornisce una relazione - stilata da parte di un esperto tecnico, vale a dire un ingegnere o altro specialista con una buona conoscenza del progetto - relativa alle questioni concernenti l'adattamento ai cambiamenti climatici, per la redazione della quale si forniscono le seguenti indicazioni¹.

La valutazione delle vulnerabilità e dei rischi climatici è volta a individuare, valutare e attuare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici in relazione al sito in cui si collocano gli interventi e al tipo di progetto.

Se la valutazione dei rischi conclude che il progetto presenta rischi climatici significativi, questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile².

Valutazione

Ai fini della verifica di resilienza climatica, si dovrà procedere *in primis* ad una valutazione qualitativa di *screening* della vulnerabilità e dei rischi del progetto, dando risposta alle domande della seguente tabella (elenco esemplificativo e non esaustivo, da integrare e dettagliare in ragione della tipologia dell'intervento proposto e della sua ubicazione)³.

¹ Il documento di riferimento per la valutazione del rischio climatico e per l'eventuale individuazione di misure di adattamento è costituito dalla Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01) ed in particolare dal paragrafo 3.3 Adattamento ai cambiamenti climatici (Resilienza climatica) del documento, cui si rimanda integralmente.

² La determinazione del «livello accettabile» di rischio dipende dall'esperto o dal gruppo di esperti che effettua la valutazione e dal rischio che il promotore del progetto è disposto ad accettare; è sempre facoltà del proponente la scelta di effettuare fin dall'inizio un'analisi di maggior dettaglio, con riferimento al paragrafo 3.3 della Comunicazione (2021/C 373/01).

³ I dati e gli scenari climatici disponibili relativi al territorio regionale di riferimento per la valutazione della vulnerabilità e del rischio ai cambiamenti climatici sono consultabili al link https://webgis.arpa-piemonte.it/secure_apps/portale-sul-clima-in-piemonte/.

A supporto della valutazione sono inoltre riferimenti pertinenti:

- Il [Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici](#) (PNACC);
- Il report [ANALISI DEL RISCHIO. I cambiamenti climatici in italia](#) (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)).

Inoltre in merito alla valutazione dell'esposizione i dati e le mappe relative alla difesa del suolo (PAI, PGRAPiano di Gestione del Rischio alluvioni, ecc.), all'ambiente e alla protezione civile sono disponibili sul portale [GEOPIEMONTE](https://www.geoportale.piemonte.it/cms/) (<https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>).

Di seguito di riportano alcuni esempi delle principali domande sull'adattamento ai cambiamenti climatici, anche detto resilienza climatica, che presuppone che gli investimenti infrastrutturali presentino un livello adeguato di resilienza agli estremi climatici acuti e cronici, siano in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi⁴ e contribuiscano agli obiettivi di sviluppo sostenibile e agli obiettivi del quadro di riferimento di Sendai⁵ per la riduzione del rischio di catastrofi.

Principali preoccupazioni riguardanti	Alcune delle principali domande da porsi per individuare le questioni legate all'adattamento ai cambiamenti climatici	Esempi di alternative e misure connesse all'adattamento ai cambiamenti climatici
INCENDI BOSCHIVI	<p>L'area proposta per il progetto è esposta a rischi di incendio?</p> <p>I materiali utilizzati durante la costruzione sono resistenti al fuoco?</p> <p>Il progetto proposto aumenta il rischio di incendi (ad esempio mediante la presenza di vegetazione nell'area interessata dal progetto)?</p>	<p>Utilizzare materiali da costruzione resistenti al fuoco.</p> <p>Creare uno spazio di protezione dagli incendi all'interno e nei dintorni dell'area del progetto</p>
REGIMI ALLUVIONALI ED EVENTI PIOVOSI ESTREMI	<p>Il progetto proposto sarà a rischio perché situato in una golena?</p> <p>Modificherà la capacità di gestione naturale delle inondazioni delle golene attualmente esistenti?</p> <p>Modificherà la capacità di ritenzione delle acque nel bacino di drenaggio?</p> <p>Gli argini sono sufficientemente stabili da resistere alle inondazioni?</p> <p>Il progetto sarà a rischio a causa dell'innalzamento del livello delle acque sotterranee vicine alla superficie?</p>	<p>Valutare modifiche della progettazione costruttiva che tengano conto dell'innalzamento del livello delle acque, anche sotterranee (ad esempio costruendo su pilastri, circondando qualsiasi infrastruttura vulnerabile alle inondazioni o a rischio di inondazioni con barriere che utilizzano la potenza di sollevamento della massa d'acqua in avvicinamento per alzarsi automaticamente, installando valvole antiriflusso nei sistemi di drenaggio per proteggere gli interni dalle inondazioni causate dal riflusso di acque reflue).</p> <p>Migliorare il drenaggio del progetto.</p>
SMOTTAMENTI E FRANE	<p>Il progetto si trova in un'area che potrebbe essere colpita</p>	<p>Proteggere le superfici e controllare l'erosione</p>

⁴ <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/paris-agreement/>

⁵ <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/il-quadro-di-riferimento-di-sendai--2015-2030/>

	da precipitazioni estreme e smottamenti?	superficiale (ad esempio incoraggiando rapidamente la copertura vegetale — tramite idrosemina, impiantamento, piantumazione di alberi). Mettere in atto progetti che controllino l'erosione (ad esempio canali di drenaggio e condotti per l'acqua adeguati).
VALANGHE E SLAVINE	Il progetto si trova in un'area che potrebbe essere colpita da valanghe o slavine?	Proteggere le superfici mediante idonee opere di difesa. Mettere in atto progetti che controllino e prevengano la formazione di valanghe e slavine.

Se dall'analisi qualitativa di *screening* non emergono rischi significativi, l'attività si conclude con la compilazione di un documento articolato nei punti di seguito riportati.

Introduzione:

- descrizione del modo in cui il progetto affronta i cambiamenti climatici, comprese le informazioni finanziarie;
- recapiti (ad esempio l'organizzazione del promotore del progetto).

Processo di resa a prova di clima:

- descrizione del processo di resa a prova di clima dalla pianificazione iniziale al completamento, compresa l'integrazione nel ciclo di sviluppo del progetto e il coordinamento con le procedure di valutazione ambientale (ad esempio la VIA).

Adattamento ai cambiamenti climatici (resilienza climatica)

- descrizione dello *screening* e del relativo esito, comprese informazioni adeguatamente dettagliate sulle analisi della sensibilità, dell'esposizione e della vulnerabilità.

Se dall'analisi qualitativa di *screening* emergono rischi significativi, sarà necessario passare a un'analisi dettagliata facendo riferimento all'approccio indicato al paragrafo 3.3 della Comunicazione (2021/C 373/01)⁶.

In ogni caso dovrebbero essere sempre esplicitati i seguenti principi cardine:

- verifica della coerenza del progetto infrastrutturale con le strategie e i piani dell'UE e, se del caso presenti, nazionali, regionali e locali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e altri pertinenti documenti strategici e di pianificazione;
- valutazione della portata e la necessità di un regolare monitoraggio e follow-up, ad esempio di ipotesi critiche in relazione al futuro cambiamento climatico.

⁶ É comunque consentito l'uso di approcci alternativi alla valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici purché riconosciuti a livello internazionale, ad esempio l'approccio applicato dall'IPCC nel contesto della sesta relazione di valutazione (AR6). L'obiettivo rimane quello di rilevare i rischi climatici significativi come base per l'individuazione, la valutazione e l'attuazione di misure di adattamento mirate.

Entrambi gli aspetti dovrebbero essere adeguatamente integrati nel ciclo di sviluppo del progetto.

Oltre a tenere conto della resilienza climatica del progetto, occorre prevedere misure atte a garantire che esso non renda più vulnerabili le strutture economiche e sociali vicine.

L'adattamento può comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali. Tra le misure strutturali figurano la modifica della progettazione o delle specifiche delle attività materiali e delle infrastrutture, oppure l'adozione di soluzioni alternative o migliori.

Tra le misure non strutturali figurano le attività di formazione del personale e di trasferimento delle competenze, la messa a punto di quadri strategici o aziendali per la valutazione dei rischi climatici, soluzioni finanziarie come l'assicurazione contro i disservizi a livello della catena di approvvigionamento o servizi alternativi.

Entrambe le tipologie possono essere utilizzate, anche in combinazione tra loro ai fini dell'immunizzazione dagli effetti climatici.

Gli interventi volti a migliorare le capacità di adattamento dovranno in termini generali dare la priorità a soluzioni che non pregiudichino la capacità di adattamento futuro e non creino maggiori impatti rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, privilegiando ove possibile le Nature Base Solution (NBS) e i SUDS (Sustainable Urban Drainage System).

Al termine di questa valutazione dettagliata si procede con la stesura di un documento articolato, oltre che nei punti sopra individuati, anche nei punti di seguito riportati.

Adattamento ai cambiamenti climatici (resilienza climatica)

- descrizione della valutazione dei rischi climatici, comprese l'analisi della probabilità e dell'impatto, e dei rischi climatici individuati;
- descrizione del modo in cui i rischi climatici individuati sono presi in considerazione dalle pertinenti misure di adattamento, comprese l'individuazione, la valutazione, la pianificazione e l'attuazione di tali misure;
- descrizione della valutazione e dell'esito in relazione a un monitoraggio e a un seguito regolari, ad esempio delle ipotesi di base relative ai cambiamenti climatici futuri;
- descrizione della coerenza del progetto con le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE e, se del caso, nazionali, regionali e locali, nonché con piani per la gestione del rischio di catastrofi nazionali o regionali.

Eventuali altre informazioni pertinenti:

- eventuali altre questioni pertinenti previste dai citati orientamenti della Commissione europea e da altri riferimenti applicabili;
- descrizione di tutti i compiti connessi alla resa a prova di clima che sono rinviati a una fase successiva dello sviluppo del progetto;
- elenco dei principali documenti disponibili presso il soggetto proponente.